



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 10 novembre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 058

Prot. 716

Oggetto: **Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

Sommario *Sulla GU n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il DL n. 149/2020, cosiddetto “decreto ristori bis”. Con la presente si illustrano i contenuti attinenti all’attività di Patronato.*

Sulla GU n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; con la presente si illustrano i contenuti più attinenti all’attività di Patronato, in attesa delle disposizioni dell’INPS.

1. DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA

1.1 Congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti

L’articolo 13, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto¹ - individuate con ordinanze del Ministro della salute - nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle *scuole secondarie di primo grado*, prevede la **facoltà di astenersi dal lavoro** per i genitori, **lavoratori dipendenti**, di alunni delle scuole in questione, per l’intera durata della sospensione; la facoltà è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti.

Ancora una volta la norma prevede il congedo “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile”.

¹ Le aree del territorio nazionale interessate dalla norma sono le cosiddette zone rosse che, in base all’allegato 2 dell’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 sono, al momento, Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.



A differenza di quanto previsto dal DL n. 137/2020 e dalle disposizioni applicative dei precedenti decreti, in questo caso non si fa riferimento alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore; tuttavia si ritiene che il principio sia applicabile anche in questo caso ed è possibile che in sede di conversione o in sede applicativa il principio venga espresso.

Come per i precedenti congedi COVID-19, per i periodi di congedo straordinario è riconosciuta **un'indennità pari al 50 per cento** della retribuzione, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 23 del TU sulla maternità e della paternità, e la relativa **contribuzione figurativa**.

Il comma 3 prevede espressamente che il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il comma 4 prevede il limite di spesa e il monitoraggio da parte dell'INPS stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa l'Istituto dovrà procedere al rigetto delle domande presentate.

1.2 Bonus baby-sitting per i genitori iscritti alla GS o ad una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi

L'articolo 14, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto¹ - individuate con ordinanze del Ministro della salute - nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle *scuole secondarie di primo grado*, prevede per i genitori, anche affidatari, lavoratori di alunni delle suddette scuole **iscritti** alla **Gestione separata** o ad una delle **Gestioni Speciali** dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il diritto a fruire di **uno o più bonus** per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di **1000 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta **nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**; può essere attribuita ad entrambi i genitori alternativamente ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il comma 2 specifica che il beneficio si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

È specificato che la fruizione del beneficio è esclusa per le prestazioni rese dai familiari.



Come di consueto il bonus è erogato tramite il Libretto Famiglia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il comma 6 prevede il limite di spesa e il monitoraggio da parte dell'INPS, stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa l'Istituto dovrà procedere al rigetto delle domande presentate.

2. INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI

Come noto l'articolo 17 del DL 137/2020 ha previsto un'indennità per il mese di novembre 2020 pari a 800 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Secondo le disposizioni del suddetto articolo 17 a tal fine si consideravano cessati anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati (*cf. circolare INAPA n. 56 del 30 ottobre 2020 paragrafo 4*).

Ora l'articolo 28 del decreto in commento dispone che ai fini dell'erogazione della suddetta indennità si considerano cessati tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati; pertanto la platea dei destinatari risulta ampliata.

Sarà cura della scrivente fornire notizia circa la emanazione delle disposizioni applicative. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
(Anna Giannini)

Allegati: stralcio del DL n. 149/2020